

## BGE 30 I 530

Bundesgericht (BGE), 1904-09-23, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge\\_30\\_I\\_530](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_30_I_530)

FR: ATF 30 I 530

IT: DTF 30 I 530

### Volltext

530 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. U,)t)roen U)(m, U,)ie eß auf fran3öftfd)er ~iniid)tUd) ~unt~ gefd)e~ett tft. @egen oie Oem m5Ortlaut bel' Ü6ereinfunft uno ben aUge: meinen .3ntentionen ber fontra~ierenoen Staaten anla.f3Iid) ber m:u~be~nung oer Staat~l.lertra.ge (tuf ~ung entfpred)enbe m:uf: faffung jeood), oa% oie ~unefier oen ~"Can3t)fen im mer~a{tni~ 3u ben @d)U)ei3ern, U)a~ oie m5trfungen be~ @erid)t~ftanb~l.lertr('tge~ an6etdfft, tn \.)OUem Umfang gleid)gefteUt U)orben feien, fann oarau~ fd)led)terbing~ nid)tß ljergeleitet \l.leroen, uno oU)ar umfo roeniger, a16 3\l,)eife(~aft ift, 06 unb roie roeit m:rt. 14 unb 15 oeß Ce, au~ benen jene ~infdr)rlinfung im @erid)t~ftanb~\)ertrag 3u erffliren ift, ober li~nlid) lautenbe meftimmungen in ~uni?3 geHen. m:u~ biefen m:u~füljrnngen folgt, bilE ber 1Jlefurrent (tl§ ~une:: fiel', bel' in ill1arfeille, alf!) im m:n\l,)enbung~gebtet Oe~ @erid)t~= ftanb~l,)ertrage~ rooljnt, fiel) gegenüber bem (tngcfod,ltenen m:rref't", befeljI mit ~rfolg auf m:rt. 1 6ernfen fann. :Demnad) ~at O(l~ munbeßgerid)t erfannt: mer ~efur~ \l.lirb gutgel)eij3en unb bemgemlif3 bel' m:rref'tbefelj( be~ @ertd)t~prafflbenten II in ~ern 1.10m 28. „Juni 1904 iluf~ geljo6en. 11. Auslieferung. - Extradition. Vertrag mit Italien. - Traite aveo l'Italie. 90. Sentenza del 23 settembre 1904, nella causa Polledri. Domanda d'extradizione (per bancarotta fraudolenta) contro un individuo condannato in via contumacia durante pendenza di appello interposto dall'estradando.,- Prescrizione? Art. 3 del trattato svizzero-italiano. - La pendenza di appello non costi- tuisceun motivo per ricusare l'extradizione. Art. 1 e 9 del trattato. 1. - Con sentenza eontumaciale 27 febbraio 1891, il Tribunale penale di Milano, sezione IV, diehiarava « Polled~ Franceseo, d'anni 37, da Milano~, eoIpevole dei delitto dL 11. Auslieferungsvertrag mit Italien. No 90. 531 banearotta fraudolenta e 10 eondannava aHa pena di 6 anni di reelusione ed al pagamento delle spese proeessuali. Il Polledri, ehe nega di aver avuto eognizione di questa sentenza ed asserisee di avere desinteressati tutti i suoi ereditori, allega di essersi a quell' epoea stabilito a Lugano, dove tiene ne- gozio da ~Ire 10 anni e dove eontrasse matrimonio, doman- dando ed ottenendo dal sno paese d'origine i necessari rica- piti. Il 4 luglio 1904 avendo la Legazione italiana a Berna chiesto il di lui arreste e Ia di lui estradizione, in base aUa prefata sentenza eontumaciale ed a relativo mandato di eat- tura, il Polledri dichiarava di farvi opposizione, produeend(} un eertifieato della CaneeHeria della Corte di Appello di Milano, in eui si diehiara ehe eontro Ia sentenza 27 feebrai(} 1891 e pendente appelle avanti quella Corte, ed allegand(} ehe per l'appello introdotto, l'extradizione non poteva aeor- darsi. 2. - In vista di questa situazione, il Consiglio federale eomunicava l'atto di opposizione aHa Legazione italiana, ehiedendole se non stimava fosse il easo di sospendere la domanda di estradizione fino al giudizio della Corte di Appello. AHa quale domanda avendo la Legazione italiana risposto, insistendo perehe fosse dato seguito aHa sua istanza, il Consiglio federale trasmetteva gli atti al Tribunale federale per il relativo giudizio. 3. - Il Proeuratore generale della Confederazione eon- chiude, nel proprio preavviso, al rigetto della domanda di estradizione, appoggiandosi

al disposto dell' articolo 412 della Procedura penale italiana, in base al quale la pendenza di appello ha per effetto di far sospendere l'esecuzione della sentenza. In diritto: 1. - Non è dubbio, né è contestato che il reato di bancarotta fraudolenta, per il quale è intervenuta la condanna, costituisce, secondo il trattato svizzero-italiano un titolo di estradizione. Tutt'al più potrebbe discutere se trattandosi di reato commesso e giudicato già nel 1890, rispettivamente nel 1891, non sia fondata in favore dell'estradizione l'esecuzione di pre- 532 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. descrizione della pena 0 dell'azione penale. Ma l'articolo 3 del trattato svizzero-italiano dichiarando applicabili per la questione di prescrizione le leggi dello Stato di rifugio, è evidente, secondo il Codice penale del Ticino, che né l'una né l'altra di queste prescrizioni può essere invocata. (Vedi gli articoli 76, 83 e 13.) 2. - La questione si riduce quindi unicamente nel vedere se l'estradizione debba riuersi per il fatto della pendenza di appello ed il disposto dell'art. 412 del Codice di procedura penale italiano statuente che «durante i termini per appellare e presentare i motivi dell' appello, come anche durante » il giudizio di appello, sarà sospesa l'esecuzione della sentenza. » Ora simile questione è già stata risolta negativamente dal Tribunale federale in una causa analoga, implicante bensì l'applicazione di un altro trattato di estradizione, di quello con la Francia, ma di un trattato il quale nei suoi art. 1 e 6 è affatto identico a quello con l'Italia. In questa sua decisione il Tribunale federale ha statuito che la produzione di una sentenza di condanna, anche non definitiva, e contro la quale era pendente ricorso in cassazione, doveva considerarsi sufficiente, a termini del trattato con la Francia, per giustificare una domanda di estradizione. Ora il tenore del trattato con l'Italia, in specie degli articoli 1 e 9 del medesimo, non autorizzano certo un'interpretazione diversa. È difatti evidente che se l'obbligo dell'estradizione esiste per lo Stato richiesto anche a riguardo di persone fatte semplicemente « oggetto di un' azione penale » sulla semplice produzione di un « ordine di arresto » o « di qualunque altro atto avente la medesima forza di quest' ordine », egli deve ammettersi tanto più quando contro l'estradizione è già intervenuto un giudizio, sia anche solo contumacia, e quando simile giudizio è prodotto in appoggio della domanda di estradizione. Allato della sentenza figura del resto negli atti anche un mandato di cattura, steso in forma affatto regolare. Non è possibile distinguere in un caso consimile, come fa il ricorrente, fra l'estradizione chiesta a titolo di giudizio e l'estradizione 11. Auslieferungsvertrag mit Italien. NO 90. 533 chiesta in vista dell'esecuzione della pena. L'estradizione appare anche nel caso concesso come una misura preventiva fatta allo scopo di assicurarsi della persona dell'estradando, senza che quest'ultimo rimanga con ciò pregiudicato nei suoi diritti di difesa e nell'esercizio dei rimedi di legge che gli competono per ottenere l'annullazione della sentenza in base alla quale è avvenuta la sua consegna. Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: L'estradizione alle Autorità italiane di Francesco Polledri è ammessa. xxx, L - 190i 35

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.